

Osservazioni generali

In generale, crediamo che la regolazione tariffaria relativa al servizio di rigassificazione si debba evolvere secondo **logiche di efficientamento dei costi associati al servizio**, che guideranno del resto anche le logiche ROSS rimandate al prossimo periodo di regolazione decorrente dal 2028.

Pur condividendo i principi che guideranno l’Autorità nella definizione dei criteri di regolazione tariffaria per il 6PR GNL in sostanziale continuità con il periodo di regolazione corrente, riteniamo che andrebbe **incentivato l’efficientamento del costo di rigassificazione in una prospettiva di medio-lungo termine** al fine di consentire l’allocazione della capacità favorendo la più ampia partecipazione alle aste.

Occorre dunque prestare attenzione affinché **tutte le componenti che determinano il livello di costo del servizio (ricavi riconosciuti)** (WACC, costi operativi, costi di capitale, meccanismi di sharing delle maggiori efficienze, etc.) e, conseguentemente, della **tariffa di rigassificazione** (che è un riferimento per la definizione dei corrispettivi con cui viene conferita agli utenti la capacità), vengano fissate a **livelli tali da rendere le condizioni economiche del servizio le più competitive possibili**, dal momento che le infrastrutture nazionali di rigassificazione competono in un contesto più ampio del mercato nazionale.

Con riferimento particolare a quanto proposto nel documento per la consultazione in oggetto (DCO) in merito all’applicazione del **fattore di copertura dei ricavi** si ritiene condivisibile la proposta dell’Autorità di introdurre un meccanismo di *sharing* a favore del sistema. Tuttavia, ci preme evidenziare alcuni elementi degni di attenzione ai fini della definizione di tale meccanismo.

Riteniamo, infatti, che **la percentuale di *sharing* andrebbe modulata in funzione del livello complessivo di copertura dei ricavi di cui gode il singolo terminale**, tenuto conto non solo delle disposizioni regolatorie in essere, ma anche di eventuali ulteriori interventi regolatori e atti normativi che dovessero riconoscere ai terminali livelli di copertura, di fatto, superiori al 64% dei ricavi riconosciuti.

Si pensi, infatti, al fondo di 30 M€/anno previsto dall’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 50/2022 per i 20 anni dal 2024 al 2043 per favorire la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione con unità galleggianti (Piombino e Ravenna), le cui modalità di impiego saranno definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità. In aggiunta, anche le disposizioni di cui al punto 2 lettera a) della delibera 28/2023/R/gas apportano un ulteriore contributo, con riferimento alle capacità ventennale conferita in esito alla procedura di assegnazione della capacità a Piombino, qualora il fattore di copertura e il suddetto fondo non siano sufficienti a coprire i ricavi di riferimento del terminale.

In linea di principio, riteniamo che **al crescere della copertura complessiva dei ricavi riconosciuti dovrebbe corrispondere un pari incremento della quota da restituire al sistema**. Sembra opportuno quindi che il meccanismo di restituzione dei ricavi preveda la **restituzione integrale delle eccedenze da**

parte dei terminali che godono di copertura pari al 100% dei ricavi, come nel caso dei nuovi terminali galleggianti sopra richiamati; e che invece, **in caso di copertura parziale** (ad es.: il 64%), le eccedenze da restituire al sistema siano calcolate fatta salva una quota di **premierità trattenuta dall'impresa di rigassificazione la quale non possa, però, superare, in valore assoluto, la quota dei ricavi esposti al rischio di mancata copertura** (ad es.: il 36 % dei ricavi riconosciuti).

Infine, vorremmo cogliere l'occasione di richiamare le osservazioni già trasmesse in data 5 luglio 2022 in risposta alla consultazione del codice di rigassificazione rif. n. 21 di Gnl Italia dove si evidenziava la necessità di prevedere una modalità di **allocazione più flessibile degli slot, realizzabile, a nostro parere, attraverso la revisione della taglia convenzionale dello slot nel terminale di Panigaglia, modalità che potrebbero trovare applicazione anche alle nuove FSRU.**

La delibera 339/2022/R/gas di approvazione del codice di rigassificazione del terminale di Panigaglia aveva già disposto un nuovo aggiornamento allo scopo di integrare modalità organizzative delle procedure concorsuali di conferimento che tenessero conto della necessità di massimizzare l'utilizzo dei terminali di rigassificazione e dell'evoluzione del servizio in termini di maggior utilizzo di navi di dimensione ridotta. Nel ritenere che tale misura sia tuttora meritevole di interesse, si auspica che tale intervento avvenga in tempi congrui per le prossime assegnazioni di capacità, nell'ottica di consentire l'allocazione per navi di dimensioni ridotte attraverso **l'utilizzo più flessibile degli slot del terminale.**

Osservazioni di carattere puntuale

S2. Osservazioni in merito all'ambito di applicazione.

Come richiamato nel paragrafo 7.1 del DCO, i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione si applicano, come da delibera 168/2019/R/gas, anche ai depositi di GNL considerati strategici (ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 257/16) e dotati di impianti funzionali al processo di rigassificazione che consentono l'immissione di gas naturale nella rete di trasporto.

Come si evince dalle premesse della delibera citata sopra, la disciplina è applicabile nei casi in cui i servizi SSLNG si configurino come servizi aggiuntivi rispetto a quello prevalente di rigassificazione.

La stessa delibera 168/2019/R/gas esclude espressamente dall'ambito di applicazione della regolazione tariffaria e dalla regolazione dell'accesso di cui al TIRG soltanto **i depositi di GNL** connessi ad una rete di distribuzione **e quelli connessi alla rete di trasporto gas ai soli fini dell'immissione del boil-off gas**, che

quindi non sono dotati di impianti funzionali al processo di rigassificazione e non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica.

Si riterrebbe, tuttavia, opportuno, in aggiunta a tali fattispecie, che venisse declinata tra le casistiche di esclusione dall'ambito di applicazione, anche quella dei depositi di GNL, **non considerati strategici**, dotati di impianti di vaporizzazione funzionali ad un'ottimizzazione dell'attività SSLNG, con immissione di gas naturale nella rete di trasporto in quantità limitate o per un numero di giorni/anno ridotto¹, **dove l'attività di rigassificazione sia aggiuntiva o secondaria rispetto all'attività principale di SSLNG**. Entrambi i servizi erogati dal deposito (per lo SSLNG e di rigassificazione) in tal caso risulterebbero esclusi dalla regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione.

S 3. Osservazioni in merito alla durata del periodo di regolazione.

Si concorda con la previsione di mantenere la durata del periodo di regolazione di 4 anni.

S 4. Osservazioni in merito all'articolazione dei ricavi di riferimento e al posticipo dell'approccio ROSS-base per il servizio di rigassificazione del Gnl.

Si ritiene adeguato rimandare al periodo di regolazione decorrente dal 2028 la valutazione sull'opportunità di estendere anche al servizio di rigassificazione del GNL i criteri di riconoscimento dei costi basati sulla spesa totale tipici dell'approccio ROSS, in particolar modo considerando che il procedimento avviato con la delibera 271/2021/R/COM in materia di metodi e criteri di regolazione tariffaria ROSS-base è ancora in corso. Si auspica quindi che il suddetto procedimento sia finalizzato in tempo utile per l'applicazione della metodologia ROSS già a partire dal prossimo periodo regolatorio del trasporto gas.

S 5. Osservazioni in merito ai criteri di determinazione e aggiornamento dei costi di capitale.

Si apprezza l'orientamento di superare le attuali modalità di riconoscimento tariffario del gas di riempimento e del gas di raffreddamento e si condivide l'opportunità che le imprese di rigassificazione si

¹ Al di sotto della soglia oggi definita dalla stessa Autorità pari a 320 giorni di immissione in rete all'anno, per poter assimilare le unità galleggianti di rigassificazione ai terminali di GNL (rif. co. 2.4 della RTRG 474/2019).

approvvigionino di tale gas mediante una gara pubblica di acquisto, i cui esiti costituiscano il valore oggetto di riconoscimento tariffario.

Se invece fosse mantenuta una modalità di riconoscimento del gas di riempimento o di raffreddamento più simile a quella attualmente in vigore, si riterrebbe necessario che fosse utilizzato un riferimento di prezzo più rappresentativo come la media del PSV *Day-Ahead* (pubblicato da ICIS-Heren), registrata nel periodo in cui il GNL necessario al riempimento o al raffreddamento è stato conferito al terminale di rigassificazione, anziché quella del *System Average Price*.

S 14. Osservazioni in merito al fattore di copertura dei ricavi.

Nel richiamare le osservazioni generali, si ribadisce l'importanza che il meccanismo di *sharing* dei ricavi sia calibrato correttamente in funzione del fattore di garanzia effettivo di cui gode ciascun terminale.

Per i nuovi terminali, che usufruiranno, di fatto, di una copertura integrale dei propri costi riconosciuti, come sopra argomentato, appare ragionevole che la restituzione avvenga in modo simmetrico rispetto all'effettivo livello di garanzia di cui godranno, eventualmente anche il 100%, come avviene negli altri settori regolati. Le risorse, che saranno così interamente recuperate dalla Cassa, concorreranno alla riduzione della tariffa di trasporto², a beneficio dei consumatori.

In caso di copertura "parziale" (ad es.: 64%) come per i terminali esistenti, riteniamo opportuno che la quota da restituire al sistema dell'eventuale delta ricavo sia modulata in funzione del fattore di garanzia, permettendo all'impresa di rigassificazione di trattenere solo una quota che non superi la quota dei ricavi non soggetti a copertura (ad es.: 36%). Si propone quindi la seguente formula (che utilizza la medesima notazione di quella del punto 19.5 del DCO) per il fattore di copertura dei ricavi:

$$FC_t^L = \left\{ \begin{array}{l} \text{se } \alpha RL_t > RL_t^{eff} ; \alpha \left[(RL_t - \frac{1}{3} RL_{INC,t}) + \gamma \frac{1}{3} RL_{INC,t} \right] - RL_t^{eff} \\ \text{se } \alpha RL_t \leq RL_t^{eff} \leq RL_t ; 0 \\ \text{se } RL_t < RL_t^{eff} \leq 2RL_t ; \alpha (RL_t - RL_t^{eff}) \\ \text{se } RL_t^{eff} > 2RL_t ; (2 - \alpha) RL_t - RL_t^{eff} \end{array} \right\}$$

² In caso di saldo positivo per la CSEA circa le spettanze da riconoscere e da incassare dall'applicazione del meccanismo di copertura dei ricavi si potrebbe prevedere già per l'anno successivo la definizione di un valore negativo per la componente tariffaria CRV^{FG}.